articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023 - affidamento diretto alla società "Edutech srl" di una prestazione di servizi per le attività di clonazione, installazione e configurazione della piattaforma e-learning "Adevico", per la messa a disposizione della piattaforma stessa nonché dei connessi servizi applicativi di assistenza informatica e supporto funzionali allo svolgimento dell'attività formativa erogata dal Servizio attività educative per l'infanzia Euro 43.139,20 (IVA al 22% inclusa) capitoli 250501 e 250500-001.

Determinazione n. 12707 del 22/11/2024

articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023 - affidamento diretto alla società "Edutech srl" di una prestazione di servizi per le attività di clonazione, installazione e configurazione della piattaforma e- learning "Adevico", per la messa a disposizione della piattaforma stessa nonché dei connessi servizi applicativi di assistenza informatica e supporto funzionali allo svolgimento dell'attività formativa erogata dal Servizio attività educative per l'infanzia Euro 43.139,20 (IVA al 22% inclusa) capitoli 250501 e 250500-001.

N. 12707 DI DATA 22 NOVEMBRE 2024
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA
OGGETTO:
articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023 - affidamento diretto alla società "Edutech srl" di una prestazione di servizi per le attività di clonazione, installazione e configurazione della piattaforma e- learning "Adevico", per la messa a disposizione della piattaforma stessa nonché dei connessi servizi applicativi di assistenza informatica e supporto funzionali allo svolgimento dell'attività formativa erogata dal Servizio attività educative per l'infanzia Euro 43.139,20 (IVA al 22% inclusa) capitoli 250501 e 250500-001.
RIFERIMENTO : 2024-S180-00115

Premesso che:
- - l'articolo 7 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia) stabilisce che la Provincia organizza periodici corsi di aggiornamento culturale e di specializzazione

professionale a frequenza obbligatoria in favore del personale della scuola dell'infanzia;
- - l'articolo 17 della medesima legge provinciale dispone altresì che la Giunta provinciale promuove la ricerca e l'innovazione in campo educativo nonché la sperimentazione di nuove metodologie didattiche ed educative nelle scuole dell'infanzia provinciali;
- - con deliberazione n. 7666, di data 10 dicembre 1999, avente ad oggetto "Modalità per la definizione del Progetto annuale dell'attività formativa per il personale docente delle scuole dell'infanzia provinciali", la Giunta provinciale ha disposto che le attività di formazione per detto personale siano effettuate sulla base di quanto indicato nel Progetto annuale approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia, prima dell'inizio delle attività stesse;
- - con propria determinazione n. 9328, di data 28.8.2024, è stato quindi approvato il "Progetto annuale dell'attività formativa per il personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali" per l'anno scolastico 2024/2025;
- - l'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 (legge provinciale sugli asili nido), dispone che la Provincia autonoma di Trento garantisce il coordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia attraverso specifiche azioni di sistema, nonché la formazione e l'aggiornamento del personale educativo e la complessiva qualificazione professionale degli operatori;
- - la deliberazione della Giunta provinciale n. 1891/2003, da ultimo modificata con deliberazione n. 1659 del 29 settembre 2014, come previsto dall'articolo 8 della sopra citata L.P. n. 4/2002, nell'allegato 2), parte integrante della stessa, individua "Requisiti strutturali ed organizzativi, criteri e modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4", mentre al punto A.2, paragrafo 7, dedicato alla formazione e all'aggiornamento del personale, è previsto che il Servizio competente in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, elabora annualmente un Progetto degli interventi formativi ai quali il personale dei servizi socio-educativi facenti, parte del sistema, è tenuto a partecipare;
- - il "Progetto annuale dell'attività formativa per il personale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" viene presentato e condiviso con i diversi soggetti gestori negli appositi Tavoli di coordinamento pedagogico territoriali, definendo proposte e scelte corrispondenti alle esigenze del personale inserito nei rispettivi servizi e, come ogni anno, viene poi approvato, di norma nel corso del mese di agosto, con una determina del dirigente del servizio competente in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- - con propria determinazione n. 9329, di data 28.8.2024, è stato quindi approvato il "Progetto annuale dell'attività formativa per il personale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" per l'anno educativo 2024/2025.
Al riguardo l'Ufficio pedagogico-didattico dei servizi per l'infanzia, incardinato presso il Servizio Attività educative per l'infanzia, al quale compete la predisposizione ed attuazione dei programmi di attività formativa per l'aggiornamento e la qualificazione del personale delle scuole provinciali dell'infanzia, dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché dei coordinatori pedagogici,
aveva ravvisato l'importanza di avvalersi per gli aspetti organizzativo - gestionali, finora per lo più gestiti manualmente a livello centrale, di un sistema di informatizzazione soprattutto relativamente a:
• calendari formativi;
• convocazioni corpo docente;
• rilevazione presenza e relativo attestato;

• raccolta di materiale formativo e condivisione dello stesso, fra tutti i partecipanti, di un sistema informatizzato;
• messa a disposizione di stanze virtuali per la formazione asincrona.
In ragione di ciò, nello scorso anno scolastico 2023/2024, è stato sperimentato l'uso della piattaforma già in uso presso l'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa - IPRASE, di Rovereto, di cui all'articolo 42 della L.P. n. 5/2006 (legge provinciale sulla scuola), per l'organizzazione dei propri corsi di formazione, fornita al Servizio Attività educative per l'infanzia per un'analisi di efficacia.

A fronte delle evidenze emerse, il Servizio Attività educative per l'infanzia ha ravvisato l'importanza di dotarsi un sistema simile a quello attualmente in uso presso l'IPRASE, prevedendo nel contempo la clonazione dell'intero sistema unitamente a delle modifiche ed adattamenti funzionali e contestualizzati alla specificità dei servizi coinvolti.
Per la funzionalità di tale piattaforma è stato pensato di richiedere ospitalità sui server della società "Trentino Digitale spa", società di sistema della Provincia autonoma di Trento, ma tale strada, a seguito di alcuni incontri avuti con la società stessa ed il Servizio formazione professionale,
formazione terziaria e funzioni di sistema diretto referente per il Dipartimento Istruzione e cultura,
si è rilevata non percorribile sia per i tempi che per i costi informalmente preventivati dalla medesima società.
Per l'erogazione di tale servizio si ritiene pertanto opportuno e conveniente avvalersi della società "Edutech srl" di Trento, in quanto già operativa sulla piattaforma attualmente utilizzata da IPRASE (piattaforma e-learnign "Adevico"), unitamente alla società "Thread Solutions srl" di Trento, in quanto, in tal modo, sarà possibile per l'Amministrazione provinciale garantire l'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, oggetto del presente provvedimento e gestiti dal Servizio Attività educative per l'infanzia, nel rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica, utilizzando un software sotto forma di "riuso".
Al riguardo, con nota di data 28.10.2024 (prot. n. 839322), è stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione da parte di IPRASE alla clonazione del software gestionale utilizzato dallo stesso (nota acquisita agli atti in data 30.10.2024 prot. n. 819279).
Dal 1° gennaio 2024:
- - ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici le cui disposizioni impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;
- - è entrata in funzione una nuova piattaforma certificata di approvvigionamento digitale della Provincia autonoma di Trento, denominata "Contracta", la quale è stata messa a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti operanti sul territorio provinciale.
Alla luce di ciò, con nota di data 15 novembre 2024 (prot. n. 857865), è stato richiesto alla società "Edutech srl", con sede in Trento, Via Maccani n. 34, codice fiscale/partita I.V.A. n. 02160210221,
tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale "Contracta", un preventivo per i servizi per le attività di clonazione, installazione e configurazione della piattaforma e-learning "Adevico", per la messa a disposizione della piattaforma stessa nonché dei connessi servizi applicativi di assistenza informatica e supporto funzionali allo svolgimento dell'attività formativa erogata dal Servizio attività educative per l'infanzia, proponendo alla stessa le seguenti clausole contrattuali precisando sin da subito che, nel caso in cui non fossero state proposte modifiche/integrazioni delle clausole contrattuali, le stesse sarebbero state intese accettate:
RIFERIMENTO : 2024-S180-00115
Pag 3 di 15
Num. prog. 3 di 33
- OGGETTO:
Affidamento prestazione di servizi per le attività di clonazione, installazione e configurazione della piattaforma e-learning "Adevico", per la messa a disposizione della piattaforma stessa nonché dei connessi servizi applicativi di assistenza informatica e supporto funzionali allo svolgimento dell'attività formativa erogata dal Servizio attività educative per l'infanzia.
FINALITA' E CONDIZIONI GENERALI:
-
Il fornitore deve provvedere alla clonazione, installazione e configurazione della piattaforma elearning "Adevico" (Advanced learning Environment for Virtual COmmunities) con mantenimento di tutte le funzionalità e personalizzazioni presenti. Deve garantirne la messa a disposizione (comprese le licenze Zoom per l'attività on line) ed assistenza ad uso esclusivo del Servizio attività
educative per l'infanzia.
Nel dettaglio:

1. servizio di clonazione, installazione e configurazione della Piattaforma Adevico Open Source su server Edutech;
2. integrazione della piattaforma con Framework Liferay e messa in produzione;
3. hosting e servizio manutenzione annuale, servizio di help-desk e assistenza tecnica;
4. pacchetto di n. 20 ore su base annuale per supporto al personale per la gestione della piattaforma 5. servizi Zoom Il fornitore deve mettere a disposizione del Servizio Attività educative per l'infanzia, all'interno della piattaforma "Adevico", i servizi Zoom come di seguito specificati:
1. Anno 2025
- n. 1 stanza Webinar Mensile fino a 1000 - per 5 mensilità, da attivare con preavviso di 15 giorni tra gennaio e dicembre 2025.
Le mensilità durante le quali rendere attiva la licenza verranno indicate dalla Amministrazione provinciale;
- n. 5 stanze Meeting Mensili 100 utenti - per 7 mensilità da gennaio a luglio 2025;
- n. 5 stanze Meeting Mensili 100 utenti - per 4 mensilità da settembre-dicembre 2025.
2. Anno 2026
- n. 1 stanza Webinar Mensile fino a 1000 - per 5 mensilità, da attivare con preavviso di 15 giorni tra gennaio e dicembre 2026.
Le mensilità durante le quali rendere attiva la licenza verranno indicate dalla Amministrazione provinciale;
- n. 5 stanze Meeting Mensili 100 utenti - per 7 mensilità da gennaio a luglio 2026;
- n. 5 stanze Meeting Mensili 100 utenti - per 4 mensilità da settembre-dicembre 2026.
DURATA DEL CONTRATTO:
-
Il contratto ha durata complessiva dalla sua sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2026.
La prima fase relativa alla clonazione, alla installazione e configurazione della piattaforma "Adveco" deve avvenire entro il 31.12.2024, al fine di consentire la regolare formazione del personale a regime a partire da gennaio 2025.
La stanza Webinar e le stanze Meeting sopra individuate e tutte le attività connesse alla gestione della piattaforma dovranno essere messe a disposizione per gli anni 2025 e 2026.
IMPORTO DEL CONTRATTO:
-
È
previsto un compenso massimo omnicomprensivo ritenuto congruo pari ad euro _____ (IVA esclusa) e complessivi euro _____ (IVA al 22% inclusa).
- MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO:

La liquidazione del corrispettivo pattuito è prevista nel seguente modo e nel rispetto delle seguenti scadenze:
- - euro _____ (IVA esclusa), pari ad euro _____ (IVA inclusa): relativa alla attività da realizzare entro il 31.12.2024 (servizio di installazione e configurazione su server Edutech della piattaforma e-learning Adevico e integrazione con sistema Liferay)
- - euro _____ (IVA esclusa), pari ad euro _____ (IVA inclusa): relativa alle attività da realizzare nell'anno 2025 (servizio di hosting e manutenzione annuale, servizio di help-desk e assistenza tecnica; pacchetto di n. 20 ore su base annuale per supporto al personale per la gestione della piattaforma, servizi Zoom)
- - euro _____ (IVA esclusa), pari ad euro _____ (IVA inclusa): relativa alle attività da realizzare nell'anno 2026 (servizio di hosting e manutenzione annuale, servizio di helpdesk e assistenza tecnica; pacchetto di n. 20 ore su base annuale per supporto al personale per la gestione della piattaforma, servizi Zoom).
La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle tre fatture, nel rispetto delle tempistiche sopra indicate, valida ai fini fiscali prodotta in formato elettronico, previa verifica, da parte del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia, della regolare esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto, e compatibilmente con le disponibilità di cassa della struttura provinciale competente.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a:
Provincia Autonoma di Trento - Servizio Attività educative per l'infanzia - Via Gilli, 3 - 38121 Trento - C.F. e P. IVA 00337460224, e riportare:
- il riferimento del presente contratto - codice IPA: p_TN 9PVK4O
- codice CIG: _____
- codice CUP: _____
Sulla fattura, in relazione al meccanismo dello Split payment, è necessaria, inoltre, l'indicazione del codice "S" nel campo "esigibilità IVA".

OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE

-

1. Il contraente, nell'adempimento dell'obbligazione di fornitura del servizio deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente invito.
2. La stipulazione del contratto da parte del contraente equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'incarico di fornitura.
3. La stipulazione del contratto da parte del contraente equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

TUTELA DEI LAVORATORI

-

Il contraente è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

SICUREZZA

-

1. Il contraente si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

-

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, il contraente viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti dell'Amministrazione provinciale, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del contraente, deve avvenire esclusivamente in ragione del presente contratto.
Pertanto, con la stipula del contratto, il contraente, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente contratto, per gli adempimenti previsti nel contratto medesimo e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto e si considera revocata a completamento della prestazione.
3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dall'Amministrazione provinciale al contraente prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA' :

-

P
er la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:
-
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
a. frode, a qualsiasi titolo, da parte del contraente nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
e. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione del servizio;
f. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla Amministrazione provinciale;
g. ripetuto mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
h. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
i. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla Amministrazione provinciale l. mancato rispetto della politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021 reperibile al seguente link: https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/Policy/policy%2037001%20PAT_2024.pdf .
3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.
RECESSO DAL CONTRATTO:
-
P
er la disciplina del recesso del contratto si applica l'articolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

- PENALI:
1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, è applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di inadempimento definitivo delle prestazioni dedotte in contratto, si applica una penale pari al 10% dell'importo netto contrattualmente dovuto, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale il contraente ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui il contraente non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione provinciale, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti al contraente in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (legge 13
-
agosto 2010, n. 136, come modificata con D.L. 12 novembre 2010, n. 187):
1. Il contraente, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. Il contraente deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole,

ai sensi della legge n. 136/2010:
"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2020.
II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).".
3. Il contraente deve comunicare alla Amministrazione provinciale i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
4. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione provinciale e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L'Amministrazione provinciale verifica i contratti sottoscritti tra il contraente e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA
attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. Il contraente comunica alla Amministrazione provinciale gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle RIFERIMENTO : 2024-S180-00115

commesse pubbliche. La comunicazione alla Amministrazione provinciale deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e l'eventuale codice unico progetto (CUP), quando richiesto.
8. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ
-
1. Il contraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016
approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 91 di data 02 febbraio 2024, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:
https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.
2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
3. Il contraente inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 91 di

data 02 febbraio 2024, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html".
4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il contraente si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione provinciale ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
6. Il contraente inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante,
dipendente o agente".
DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE
-
1. Il contraente, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di RIFERIMENTO :

comportamento stesso.
3. Il contraente dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente dell'APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
6. Il contraente si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:
-
P
er le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
NORMA DI CHIUSURA
-
Il contraente riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente contratto.
La società "Edutech srl", di Trento, entro il termine assegnato del 21.11.2024, ha provveduto a caricare in

"Contracta" la propria migliore offerta di preventivo - acquisita agli atti sub prot. n. 874593 dd. 21.11.2024 - non comunicando alcuna modifica/integrazione delle clausole contrattuali proposte da parte del Servizio Attività educative per l'infanzia - per un importo pari ad euro 35.360,00 (IVA esclusa), pari ad euro 43.139,20 (comprensivo di IVA al 22%).
Osservato che tale costo risulta essere così strutturato:
• attività di clonazione, di installazione e configurazione su server Edutech della piattaforma elearning Adevico e integrazione con sistema Liferay e messa in produzione da realizzare entro il 31.12.2024: euro 6.500,00 (IVA esclusa), pari ad euro 7.930,00 (IVA al 22% inclusa);
• servizio di hosting e manutenzione annuale, servizio di help-desk e assistenza tecnica; pacchetto di n. 20 ore su base annuale per supporto al personale per la gestione della piattaforma, servizi Zoom da realizzare nell'anno 2025 ad euro 14.430,00 (IVA esclusa) e complessivi euro 17.604,60 (IVA al 22% inclusa);
• servizio di hosting e manutenzione annuale, servizio di help-desk e assistenza tecnica; pacchetto di n. 20 ore su base annuale per supporto al personale per la gestione della piattaforma, servizi Zoom da realizzare nell'anno 2026 ad euro 14.430,00 (IVA esclusa) e complessivi euro 17.604,60 (IVA al 22% inclusa).
Visto la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023) caricata sulla piattaforma "Contracta" dalla società "Edutech s.r.l.", di Trento, acquisita agli atti in data 21.11.2024 (prot. n. 874578).

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG mediante la piattaforma "Contracta" il quale è: B4636F4830.
Acquisite le annotazioni dell'ANAC (prot. n. 876984) in data 22.11.2024.
Preso atto che il "Codice Unico di Progetto" (CUP), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è il seguente: C66G24000220003.
Acquisito il DURC della società "Edutech srl" in data 22.11.2024 (prot. n. 876584) in corso di validità, il cui esito risulta regolare.
Preso atto che la società "Edutech srl", di Trento, è tenuta al rispetto del "Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27.9.2024.
Considerato che l'attività oggetto del presente incarico non comporta rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, pertanto l'ammontare dei costi per la sicurezza è pari a Euro 0,00 (zero/00).
Rilevato che - come confermato per le vie brevi dal Servizio per gli affari legali e il supporto alla direzione generale - trova ad oggi ancora applicazione la deliberazione giuntale n. 307, di data 13.3.2020, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2" ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37, comma 40, della L.P. n. 9/2023 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025) nel quale si legge che: "Fino all'adeguamento delle linee guida previste dall'articolo 19 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per la rotazione negli affidamenti di contratti di lavori pubblici continua a trovare applicazione la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge.".
Osservato che al punto 3.2 delle sopra citate linee guida, rubricato "Il principio di rotazione negli affidamenti diretti di servizi e forniture", si legge che: "Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, nel caso di affidamento diretto di servizi e forniture (contratti di importo non superiore a quello indicato dall'art. 21, c. 4, l.p. 23/90), l'amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell'anno civile (1 gennaio - 31 dicembre), la sommatoria dei singoli affidamenti non superi l'importo indicato nell'art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/1990 (47.000 euro). La stessa categoria merceologica o tipologia di prestazione vengono individuate

facendo riferimento alla classificazione indicata nel paragrafo 3.3.".
Osservato che al punto 4, lettera a), delle sopra citate linee guida, rubricato "Deroghe al principio di rotazione", si legge che: "In deroga alle indicazioni contenute nei paragrafi precedenti, l'amministrazione aggiudicatrice può comunque procedere all'invito dell'affidatario uscente o al reinvito degli operatori economici già invitati all'affidamento immediatamente precedente, non risultati aggiudicatari:
a) motivando puntualmente tale decisione in base al ricorrere di uno o più dei seguenti requisiti:
- particolare struttura del mercato;
- riscontrata effettiva assenza di alternative valutata in base al criterio della miglior localizzazione dell'operatore economico rispetto al luogo di esecuzione del contratto;
- grado di soddisfazione maturato alla conclusione del precedente rapporto contrattuale;
(omissis)".
RIFERIMENTO : 2024-S180-00115

Considerato che l'articolo 50, comma 1, lettera b), del nuovo D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) riconosce ora alle stazioni appalti la possibilità di procedere con un "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;".
Rilevato quindi che l'importo richiamato al punto 3.2 delle sopra citate linee guida ammonta oggi ad euro 140.000,00, e non più ad euro 47.000,00, come previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).
Preso atto che ad oggi - nel corso dell'anno solare 1° gennaio 2024/31 dicembre 2024 - è stata adottata la determinazione n. 9270, di data 27.8.2024, avente ad oggetto: "Articolo 36 ter 1, comma 6 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23: contratto di prestazione di servizio per l'utilizzo di licenze zoom (stanze on line) da utilizzare per l'attività di formazione rivolta al personale del sistema educativo provinciale - Euro 4.221,20 (IVA inclusa) capitolo 250501 - CIG B2D1AB782D,
con le quale è stato affidato alla società "Edutech srl", di Trento, la prestazione oggetto del provvedimento, e che pertanto tale soglia finanziaria dei 140.000,00 annui non appare superata.
Ribadito, come sopra già argomentato, che ai fini di un contenimento della spesa pubblica, non potendo disporre della disponibilità della società di sistema "Trentino Digitale spa", si rende opportuno e conveniente avvalersi della società "Edutech srl" di Trento, in quanto, essendo già
operativa sulla piattaforma attualmente utilizzata da IPRASE (piattaforma e-learning "Adevico") unitamente alla società "Thread Solutions srl" di Trento, consentirà all'Amministrazione provinciale di garantire l'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale,
oggetto del presente provvedimento, nel rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica.
Osservato che ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del medesimo decreto non va richiesta in quanto il valore complessivo della prestazione oggetto del presente provvedimento non supera i 150.000,00
euro.
Preso atto infine che:
- - nel rispetto del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026", costituente allegato parte integrante e sostanziale del "Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026" approvato con deliberazione giuntale n. 91 di data 2.2.2024, nonché dell'articolo 7 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia" approvato con deliberazione giuntale n. 1514/2024, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi;
- - il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Attività educative per l'infanzia e il domicilio digitale è: servizio.infanzia@pec.provincia.tn.it;
- - non si ritiene ammissibile il ricorso al subappalto in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale ed

altamente specialistico;
- - non si ritiene necessario acquisire la garanzia definitiva - di cui all'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 - tenuto conto dell'affidabilità dell'operatore economico e del pagamento della prestazione solo alla concreta realizzazione della stessa, nel rispetto della tempistica RIFERIMENTO : 2024-S180-00115

riportata nelle clausole contrattuali;
- - in relazione agli oneri della sicurezza e ai rischi di interferenza, valutata l'assenza degli stessi in quanto, essendo l'attività oggetto del presente provvedimento di natura intellettuale, non vi è
l'obbligo di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi) come previsto dall'articolo 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); restano comunque in capo all'operatore economico gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08 relativi ai rischi propri di impresa;
- - l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento concerne la prestazione di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività formativa erogata dal Servizio attività educative per l'infanzia e che pertanto, in ragione di ciò, si procede ad una ripartizione dello stesso sui capitoli di bilancio concernenti l'acquisto di beni e servizi, di cui uno in particolare relativo agli acquisti di servizi per formazione e aggiornamento del personale;
- - il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica sulla piattaforma di approvvigionamento digitale "Contracta" ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 31.3.2023 n. 36,
secondo le clausole contrattuali riportate nell'Allegato 2) - clausole contrattuali, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- - in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si applica quanto disposto dall'articolo 82, comma 5, del D.Lgs. n. 3.7.2017, n. 117, ai sensi del quale: "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.";
- - in sede di stipulazione del contratto, verrà adottato il contratto di nomina della società "Edutech srl" quale Responsabile del trattamento per i dati personali che verranno trattati per la prestazione dei servizi in argomento;
- - il conto dedicato sarà richiesto alla società "Edutech srl" in sede di conferimento della prestazione oggetto del presente provvedimento;
- - è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento di cui al presente provvedimento.
-
Ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti:
- - il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento);
- - vista la propria competenza all'assunzione del presente atto, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni, nonché il regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti", approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e successive modificazioni;
- - la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" ed il relativo Regolamento approvato con D.P.G.P. n.
10-40/Leg. del 22 maggio 1991;
- - la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016);
- - il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

- - la Legge Provinciale 7 agosto 2006 n. 5, art. 112, lett. b) che istituisce il "Fondo per il miglioramento della qualità del sistema educativo provinciale";
- - la L.P. 3 aprile 1997, n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento" ed il relativo Regolamento approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998;
- - la legge 136/2010 e le disposizioni attuative emanate in materia che definisce gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- - il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- - la Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro)
- - la deliberazione della Giunta provinciale n. 1514/2024 di approvazione del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia";
- - la deliberazione della Giunta provinciale n. 307, di data 13 marzo 2020, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2";
- - la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola);
- - visto l'articolo 56 del Decreto legislativo 118/2011 ed il relativo Allegato 4/2;
- - visti gli ulteriori documenti citati in premessa;
- - vista la legge provinciale 21.3.1977, n. 13 avente ad oggetto "Legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977";
- - vista la legge provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 (legge provinciale sugli asili nido);
- - vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (norme in materia di bilancio e di contabilità
- visti gli ulteriori atti citati in premessa;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 alla società "Edutech srl", con sede in Trento, Via Maccani n. 34, codice fiscale/partita I.V.A. n. 02160210221, i servizi per le attività di clonazione, installazione e configurazione della piattaforma e-learning "Adevico", per la messa a disposizione della piattaforma stessa nonché dei connessi servizi applicativi di assistenza informatica e supporto funzionali allo svolgimento dell'attività formativa erogata dal Servizio attività educative per l'infanzia, nel rispetto dell'articolazione del cronoprogramma descritto nelle premesse del presente provvedimento;
2. di approvare le clausole contrattuali di cui all'allegato 1), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prendere atto che il servizio di cui al precedente punto 1) avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto la quale avverrà attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale "Contracta",
coprendo comunque il mese di dicembre 2024 e con scadenza il 31.12.2026;
4. di dare atto che la società "Edutech srl" viene nominata quale Responsabile del trattamento per i dati personali che verranno trattati per la prestazione dei servizi di cui al punto 1. del presente provvedimento;
5. di dare atto che la spesa per la prestazione di servizi di cui al precedente punto 1. è pari ad euro 35.360,00 (IVA esclusa), corrispondente ad una spesa complessiva di euro 43.139,20 (IVA al 22% inclusa);

6. di dare atto che è stato acquisito attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale "Contracta" il seguente codice CIG: B4636F4830;
7. di dare altresì atto che per la tipologia di spesa è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice CUP "Codice Unico di Progetto": C66G24000220003;
8. di autorizzare la liquidazione del compenso nel seguente modo e nel rispetto delle seguenti scadenze:
- euro 6.500,00 (IVA esclusa), pari ad euro 7.930,00 (IVA inclusa): relativa alla attività da realizzare entro il 31.12.2024 (servizio di clonazione, installazione e configurazione su server Edutech della piattaforma

e-learning Adevico e integrazione con sistema Liferay);
- euro 14.430,00 (IVA esclusa), pari ad euro 17.604,60 (IVA inclusa): attività da realizzare nell'anno 2025 (servizio di hosting e manutenzione annuale, servizio di help-desk e assistenza tecnica; pacchetto di n. 20 ore su base annuale per supporto al personale per la gestione della piattaforma, servizi Zoom);
- euro 14.430,00 (IVA esclusa), pari ad euro 17.604,60 (IVA inclusa): attività da realizzare nell'anno 2026 (servizio di hosting e manutenzione annuale, servizio di help-desk e assistenza tecnica; pacchetto di n. 20 ore su base annuale per supporto al personale per la gestione della piattaforma, servizi Zoom);
9. di stabilire che la conclusione della prestazione di servizio di cui al punto 1) deve avvenire, per le diverse fasi secondo le tempistiche previste per ciascun anno nelle clausole contrattuali di cui all'Allegato 1) ossia rispettivamente entro il 31 dicembre 2024, nell'anno 2025 e nell'anno 2026;
10. di dare atto che la società "Edutech srl" è tenuta al rispetto del Codice di Comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024;
11. di impegnare in base al principio di esigibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 56 e allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, l'importo complessivo di euro 43.139,20 (IVA
inclusa) - ripartendolo sui capitoli di bilancio concernenti l'acquisto di beni e servizi di cui uno in particolare relativo agli acquisti di servizi per formazione e aggiornamento del personale - nel seguente modo:
- euro 7.930,00 (IVA inclusa) sul capitolo 250501 per le prestazioni rese nell'esercizio finanziario 2024;
- i euro 9.504,60 (IVA inclusa) sul capitolo 250501 dell'esercizio finanziario 2025;
- euro 8.100,00 (IVA inclusa) sul capitolo 250500-001 dell'esercizio finanziario 2025;
- euro 9.504,60(IVA inclusa) sul capitolo 250501 dell'esercizio finanziario 2026;
- euro 8.100,00 (IVA inclusa) sul capitolo 250500-001 dell'esercizio finanziario 2026;
12. di dare immediata esecutività al presente provvedimento;
13. di dare atto che, fermo restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizional
... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...